

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2491-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**  
**di concerto col Ministro dell'Interno**  
**col Ministro delle Finanze**  
**e col Ministro della Difesa**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione firmata a Roma il 5 febbraio 1990, tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica, mira ad introdurre una modifica nel tracciato del confine italo-svizzero, originariamente stabilito dall'apposito accordo del 24 luglio 1941, nel settore della diga di Livigno.

In particolare, si prevede una rettifica del confine nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spol, mediante lo scambio di uguali superfici - pari a circa 21.010 mq. - tra i due Stati.

Scopo di tale permuta è quello di procedere ad una precisa delimitazione del confine, ovviando in tal modo al fatto che la costruzione della diga di Livigno e delle opere ad essa connesse venne realizzata in lieve difformità dal progetto originario e di assicurare un'equa ripartizione delle acque del bacino dello Spol seguendo il noto criterio della linea mediana.

La Commissione affari esteri invita quindi l'Assemblea ad autorizzare la ratifica della Convenzione in oggetto.

ROSATI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.